

elios coupon 2009

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI A PREMIO UNICO CON CEDOLA ANNUA

Fascicolo informativo Tariffa 03UV18 Mod. D001-09 - Edizione febbraio 2009

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali, comprensive di Regolamento della gestione interna separata
- Glossario
- Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.



**Antoniana Veneta Popolare
Vita S.p.A.**
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
Telefono +39 040 3119.19
Fax +39 040 3119.22
www.antonvenetavita.it

CF, P.IVA e Registro imprese
di Trieste n. 00791040322
Capitale sociale euro 100.000.000 i.v.
Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00097

Società soggetta all'attività
congiunta di direzione
e coordinamento di Allianz S.p.A.
e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

SCHEDA SINTETICA

Sommario

1 Informazioni generali

- 1.a - Impresa di assicurazione
- 1.b - Denominazione del Contratto
- 1.c - Tipologia del Contratto
- 1.d - Durata
- 1.e - Pagamento dei premi

2 Caratteristiche del Contratto

3 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

- 3.a - Prestazioni in caso di vita
- 3.b - Prestazioni in caso di decesso

4 Costi

5 Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione interna separata

6 Diritto di recesso

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a Impresa di assicurazione

Il Contratto viene stipulato con Antonveneta Vita S.p.A., - denominata nel seguito "Società" - soggetta all'attività congiunta di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. e di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

1.b Denominazione del Contratto

Elios Coupon 2009

1.c Tipologia del Contratto

Le prestazioni assicurate dal Contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento della Gestione interna separata Fondo "S. GIUSTO".

1.d Durata

Il Contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto del Contratto purché sia trascorso almeno un anno dalla Decorrenza.

1.e Pagamento dei premi

Il Contratto prevede il pagamento di un premio unico in via anticipata rispetto alla Decorrenza del Contratto. L'ammontare minimo del premio, è pari a 2.500 euro, mentre l'ammontare massimo è di 500.000 euro.

Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi al premio unico iniziale.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Elios Coupon 2009 è un Contratto di assicurazione a vita intera con partecipazione agli utili che, a fronte del pagamento di un premio unico, soddisfa l'esigenza di percepire sotto forma di Cedola annua il rendimento del proprio investimento e di ottenere una copertura in caso di decesso dell'Assicurato tramite liquidazione del Capitale assicurato ai Beneficiari designati.

Si segnala che una parte del premio versato è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi del Contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del Capitale assicurato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione F della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili (rivalutazione).

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui questi è informato dell'avvenuta conclusione del Contratto.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto offre la garanzia di conservazione del Capitale assicurato iniziale (in caso di riscatto tale garanzia ha effetto a partire dalla quinta ricorrenza annua della Decorrenza) e il riconoscimento di un **Tasso di rendimento minimo garantito del 2,50%** annuo (riconosciuto in Regime di interesse composto) per i primi 10 anni di durata contrattuale. Successivamente a tale termine, la Società si riserva di rivedere, con cadenza quinquennale, il Tasso di rendimento minimo garantito da applicare per il quinquennio successivo, dandone comunicazione preventiva per iscritto al Contraente.

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato è previsto il pagamento al Contraente di somme periodiche (Cedola annua), alle ricorrenze annuali del Contratto, di ammontare pari alla rivalutazione annua riconosciuta al Contratto, ottenuta moltiplicando il Capitale assicurato iniziale (Premio versato meno i costi previsti dal Contratto indicati alla sezione D - punto 7.1.1 della Nota informativa) per l'ultima Misura annua di rivalutazione dichiarata di cui alla sezione B- punto 5.1 della Nota informativa.

La Misura annua di rivalutazione non potrà essere in ogni caso inferiore al Tasso di rendimento minimo garantito in vigore.

Le partecipazioni agli utili, liquidate in forma di somme periodiche (Cedola annua), restano acquisite in via definitiva sul Contratto.

3.b Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale pari al Capitale assicurato iniziale, rivalutato (in Regime di interesse composto) in base al Tasso di rendimento minimo garantito, in vigore alla data di pervenimento della denuncia di decesso.

La rivalutazione si determina nel modo seguente:

- in caso decesso ad una ricorrenza annuale del Contratto, moltiplicando il Capitale assicurato iniziale per il Tasso di rendimento minimo garantito;
- in caso di decesso ad una data diversa dalla ricorrenza annuale del Contratto, dall'anniversario moltiplicando il Capitale assicurato iniziale per il Tasso di rendimento minimo garantito, in funzione del periodo di tempo compreso tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di pervenimento della denuncia di decesso.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 4 delle Condizioni contrattuali.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il Costo percentuale medio annuo indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del Contratto pari a 15 anni il Costo percentuale medio annuo del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul Contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il Costo percentuale medio annuo del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del Contratto fino alla scadenza del Contratto.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il Costo percentuale medio annuo è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

**Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Gestione interna separata Fondo "S. GIUSTO"**

Premio unico 5.000,00
Sesso ed età qualunque
Durata Vita intera

Premio unico 15.000,00
Sesso ed età qualunque
Durata Vita intera

Premio unico 30.000,00
Sesso ed età qualunque
Durata Vita intera

Anno	Costo % medio annuo
5	1,41%
10	1,30%
15	1,27%
20	1,25%
25	1,24%

Anno	Costo % medio annuo
5	1,41%
10	1,30%
15	1,27%
20	1,25%
25	1,24%

Anno	Costo % medio annuo
5	1,41%
10	1,30%
15	1,27%
20	1,25%
25	1,24%

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il rendimento realizzato dalla Gestione interna separata Fondo "S. GIUSTO" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli Assicurati, al lordo ed al netto della percentuale trattenuta dalla Società, pari all'1,20%. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata Fondo "S. GIUSTO"	Rendimento riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	4,80%	3,60%	3,73%	2,50%
2004	4,00%	2,80%	3,59%	2,00%
2005	4,00%	2,80%	3,16%	1,70%
2006	4,10%	2,90%	3,86%	2,00%
2007	4,56%	3,36%	4,41%	1,71%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


6. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto.

Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

Antonveneta Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

ANTONVENETA VITA S.P.A.
(IL PRESIDENTE)



Prof. Giovanni GABRIELLI

NOTA INFORMATIVA

Sommario

A Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. - Informazioni generali
2. - Conflitto di interessi

B Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. - Prestazioni assicurative e garanzie offerte
4. - Premi
5. - Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

C Informazioni sulla Gestione interna separata

6. - Gestione interna separata

D Informazioni sui costi, e regime fiscale

7. - Costi
8. - Regime fiscale

E Altre informazioni sul Contratto

9. - Modalità di modifica del Contratto
10. - Riscatto
11. - Diritto di recesso
12. - Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni
13. - Prescrizione
14. - Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati
15. - Diritto proprio del Beneficiario
16. - Legge applicabile al Contratto
17. - Lingua in cui è redatto il Contratto
18. - Reclami
19. - Ulteriore informativa disponibile
20. - Informativa in corso di Contratto

F Progetto esemplificativo delle prestazioni

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in 6 sezioni:

- A. Informazioni sull'impresa di assicurazione
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e alle garanzie offerte
- C. Informazioni sulla Gestione interna separata
- D. Informazioni sui costi e regime fiscale
- E. Altre informazioni sul Contratto
- F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa assicuratrice - denominata nel seguito "Società" - è Antonveneta Vita S.p.A., soggetta all'attività congiunta di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. e di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Antonveneta Vita S.p.A. ha forma giuridica di società per azioni, sede legale in Italia, in Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste e capitale sociale di 100.000.000 euro interamente versato. Il numero telefonico è 040 311919, il sito internet è www.antonvenetavita.it e l'indirizzo di posta elettronica è info@antonvenetavita.it.

Antonveneta Vita S.p.A. è impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 aprile 1991 (G.U. 18.4.91 n. 91) e successive integrazioni.

Antonveneta Vita S.p.A. è iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00097.

Alla data di redazione della presente Nota informativa, la Società di revisione è KPMG S.p.A. - via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano.

2. Conflitto d'interessi

Nell'ambito della politica di investimenti relativa alla gestione separata Fondo "S. Giusto", dato che Antonveneta Vita S.p.A. è soggetta all'attività congiunta di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. e di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. presenti ed attivi nel campo dell'intermediazione e della gestione finanziaria, per tutelare l'Investitore-Contraente da possibili soluzioni di conflitto d'interessi, la Società si impegna ad acquistare, nel caso di titoli emessi dalle suddette Società o da Società appartenenti ai rispettivi gruppi assicurativo e bancario, solo titoli che siano quotati presso mercati regolamentati.

Antonveneta Vita S.p.A. , ha scelto di delegare la gestione del Fondo "S. Giusto" ad Allianz S.p.A., che ha facoltà di delega a qualificata Società di gestione del risparmio, facoltà esercitata in favore di Società controllata da Allianz S.p.A. stessa.

Si precisa inoltre che alla stessa data, la banca depositaria degli attivi che costituiscono la gestione separata Fondo "S. Giusto" è Banca Antonveneta S.p.A., Società controllata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e che, quali intermediari negoziatori o broker, potranno essere utilizzati soggetti dei Gruppi Allianz S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Tuttavia, anche in presenza di potenziale conflitto di interessi, la Società opera in modo da non recare pregiudizio all' Investitore-Contraente: nelle operazioni sui valori mobiliari e nell'acquisizione dei servizi le condizioni pattuite sono infatti quelle presenti sul mercato.

B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E ALLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il Contratto è a vita intera pertanto la sua durata coincide con la vita dell'assicurato.

Il Contratto offre la garanzia di conservazione del Capitale assicurato iniziale (in caso di riscatto tale garanzia ha effetto a partire dalla quinta ricorrenza annua della Decorrenza) e il riconoscimento di un **Tasso di rendimento minimo garantito del 2,50%** annuo (riconosciuto in Regime di interesse composto) per i primi 10 anni di durata contrattuale. Successivamente a tale termine, la Società si riserva di rivedere, con cadenza quinquennale, il Tasso di rendimento minimo garantito da applicare per il quinquennio successivo, dandone comunicazione preventiva per iscritto al Contraente.

Si segnala che una parte del premio versato è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi del Contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del **Capitale assicurato iniziale**.

Le prestazioni previste dal Contratto sono:

3.1 Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato è previsto il pagamento al Contraente di somme periodiche (Cedola annua), alle ricorrenze annuali del Contratto, di importo variabile secondo le modalità indicate alla sezione B - punto 5.2. della Nota informativa.

Le partecipazioni agli utili, liquidate in forma di somme periodiche (Cedola annua), restano acquisite in via definitiva sul Contratto.

3.2 Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale determinato come indicato alla sezione B - punto 5.3. della Nota informativa.

4. Premi

Le prestazioni indicate alla sezione B - punto 3 della Nota informativa sono garantite, dalla Società, a condizione che il Contraente abbia versato il premio unico pattuito, in via anticipata all'atto della sottoscrizione del Contratto.

L'ammontare minimo del premio unico è pari a 2.500 euro, mentre l'ammontare massimo è di 500.000 euro.

Non è possibile per il Contraente effettuare versamenti aggiuntivi al premio unico iniziale.

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

- bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente a Antonveneta Vita S.p.A.;
- addebito tramite RID (Rimessa Interbancaria Diretta) sul conto corrente bancario intrattenuto dal Sottoscrittore con la Banca autorizzata ad effettuare l'incasso per conto di Antonveneta Vita S.p.A. .

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente Contratto partecipa ai redditi finanziari che la Società ottiene dall'investimento dei premi nella Gestione interna separata, denominata Fondo "S. GIUSTO". Il risultato di tale gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile che ne attesta la corretta determinazione. Per i dettagli si rinvia alla sezione C della presente Nota informativa.

5.1. Misura Annuale di Rivalutazione

Il risultato della Gestione interna separata Fondo "S. GIUSTO", diminuito di un valore denominato rendimento trattenuto (di cui alla sezione D -punto 7.1.3. della Nota informativa) pari all'1,20%, determina la Misura Annuale di Rivalutazione da attribuire al Contratto. La Misura annuale di rivalutazione non potrà essere in ogni caso inferiore al Tasso di rendimento minimo garantito in vigore.

5.2. Modalità di rivalutazione del Capitale assicurato iniziale (Cedola annua)

In caso di vita dell'Assicurato è previsto il pagamento al Contraente di somme periodiche (Cedola annua), alle ricorrenze annuali del Contratto, di ammontare pari alla rivalutazione annua riconosciuta al Contratto, ottenuta moltiplicando il Capitale assicurato iniziale (Premio versato meno i costi previsti dal Contratto indicati sezione D - punto 7.1.1 della Nota informativa) per l'ultima Misura annuale di rivalutazione dichiarata di cui alla presente sezione B- punto 5.1..

5.3. Decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale pari al Capitale assicurato iniziale, rivalutato (in Regime di interesse composto) in base al Tasso di rendimento minimo garantito, in vigore alla data di pervenimento della denuncia di decesso.

La rivalutazione si determina nel modo seguente:

- in caso decesso ad una ricorrenza annuale del Contratto, moltiplicando il Capitale assicurato iniziale per il Tasso di rendimento minimo garantito;
- in caso di decesso ad una data diversa dalla ricorrenza annuale del Contratto, moltiplicando il Capitale assicurato iniziale per il Tasso di rendimento minimo garantito, in funzione del periodo di tempo compreso tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di pervenimento della denuncia di decesso.

Il suddetto meccanismo di partecipazione agli utili prevede l'applicazione di una garanzia di consolidamento annuale: i rendimenti attribuiti al Contratto sotto forma di Cedola annua restano definitivamente acquisiti.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi, al momento in cui questi è informato che il Contratto è concluso.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

6. Gestione interna separata

Le prestazioni assicurate sono rivalutate in funzione del rendimento di una specifica gestione interna separata:

- a) **denominazione della gestione:** Fondo "S. GIUSTO";
- b) **valuta di denominazione:** euro;
- c) **finalità della gestione:** garantire un'adeguata remunerazione alle polizze di assicurazione mediante la gestione professionale degli investimenti in valori mobiliari opportunamente diversificati al fine di minimizzare la volatilità dei risultati attesi;
- d) **periodo di osservazione per la determinazione del rendimento:** dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- e) **composizione della gestione:** il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito denominati in euro. Possono essere altresì acquistati prodotti di securitization e similari, crediti, titoli di capitale e quote di OICR la cui natura è coerente con la politica di investimento della gestione interna. Il patrimonio potrà essere anche momentaneamente investito in Strumenti di liquidità.
L'area geografica di investimento è rappresentata prevalentemente dai paesi dell' area euro.
Per quanto riguarda i titoli di debito, sono inseriti in portafoglio titoli governativi, titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali, enti pubblici e società per azioni. Per i titoli di capitale si fa riferimento a società opportunamente selezionate in base alle prospettive di crescita degli utili nel lungo periodo.
Potranno essere effettuati investimenti in Strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti dei medesimi gruppi di appartenenza della Società, purché siano quotati su mercati regolamentati;
- f) **peso percentuale degli investimenti in Strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo:** 0-10%;
- g) **stile gestionale:** la composizione del portafoglio è basata, per la parte obbligazionaria, sull'analisi del rischio paese per quanto riguarda i titoli governativi e del rischio di credito per quanto concerne gli emittenti privati. Con riferimento alla parte azionaria, il portafoglio è costituito privilegiando le seguenti

caratteristiche societarie: solidità patrimoniale/finanziaria e prospettive di crescita degli utili nel lungo periodo.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione separata è delegato ad Allianz Bank S.p.A., Società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Allianz S.p.A.. L'incarico è svolto dal gestore nel rigoroso rispetto dei criteri di allocazione del risparmio definiti di volta in volta dalla Società, in coerenza con la politica di investimento della gestione.

Il risultato è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 per attestarne la correttezza. L'incarico è attualmente affidato alla KPMG S.p.A., via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano.

Per maggiori dettagli tecnici si rinvia al Regolamento della Gestione interna separata Fondo "S. GIUSTO" contenuto nelle Condizioni contrattuali.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE

7. Costi

7.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

7.1.1. Costi gravanti sul premio

Sul premio unico versato non gravano diritti di emissione.

Sul premio unico versato dal Contraente la Società trattiene i caricamenti di seguito indicati:

Premio unico (euro)	Caricamento
Inferiore a 100.000,00	1,00%
da 100.000,00 a 500.000,00	0,00%

Nel Progetto esemplificativo in forma personalizzata è indicato il caricamento applicato al Contratto.

7.1.2. Costi per riscatto

A condizione che sia **trascorso almeno un anno** dalla Decorrenza è possibile risolvere il Contratto esercitando il diritto di riscatto totale. Non è ammesso il riscatto in forma parziale.

Il valore di riscatto viene diminuito di una percentuale (Penale di riscatto) in funzione degli anni interamente trascorsi dalla Decorrenza del Contratto, come esemplificato nella tabella di seguito riportata.

Anni interamente trascorsi dalla Decorrenza del Contratto	Penale di riscatto
1	3,50%
2	2,75%
3	2,00%
4	1,25%
5	0,00%

dal 5° anno interamente trascorso non grava alcuna penale sul valore di riscatto.

7.1.3. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata

La Società trattiene - dal rendimento della Gestione interna separata Fondo "S. GIUSTO" - un valore, denominato Rendimento trattenuto, pari all'1,20%.

8. Regime fiscale

Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, sempreché i Beneficiari siano persone fisiche:

- le somme periodiche erogate in forma di Cedola annua sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente nella misura del 12,5% del loro ammontare;
- se corrisposte in caso di riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente nella misura del 12,50% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati.

Sulle somme percepite nell'esercizio di attività commerciale l'imposta sostitutiva non viene applicata in quanto tali importi entrano a far parte del reddito d'impresa.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del Contratto

A condizione sia stato versato il premio unico il Contratto si intende perfezionato e quindi concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato- se persona diversa dal Contraente).

Il Contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contratto è concluso ovvero alle ore 24 del giorno di Decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

10. Riscatto

Qualora sia **trascorso almeno un anno** dalla Decorrenza, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del Contratto stesso e la conseguente liquidazione del valore di riscatto totale (non sono consentiti riscatti parziali) mediante richiesta scritta indirizzata a: Antonveneta Vita S.p.A., largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste.

Il valore di riscatto è pari:

- in corso d'anno al Capitale assicurato iniziale, rivalutato (in Regime di interesse composto) in base al Tasso di rendimento minimo garantito, in vigore alla data di pervenimento della richiesta di riscatto, in funzione del periodo di tempo compreso tra l'ultimo anniversario della Decorrenza e la data di richiesta del riscatto.
- alla data di ricorrenza annua del Contratto al Capitale assicurato iniziale, rivalutato per un anno (in Regime di interesse composto) in base al Tasso di rendimento minimo garantito, in vigore alla data di pervenimento della richiesta di riscatto.

Il valore così determinato viene diminuito di una percentuale (Penale di riscatto) in funzione degli anni interamente trascorsi dalla Decorrenza del Contratto, come indicato alla sezione D - punto 7.1.2. della Nota Informativa.

Esiste l'eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore al premio versato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione F per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto. I valori puntuali sono contenuti nel Progetto personalizzato.

In ogni caso il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Agenzia di riferimento oppure a:

Antonveneta Vita S.p.A.
Largo Ugo Irneri 1 - 34123 Trieste (Italia)
N. Tel. 040 311919

Fax 040 308651

Indirizzo di posta elettronica: info@antonvenetavita.it.

11. Diritto di recesso

Il Contraente e la Società hanno diritto di recedere dal Contratto, tramite lettera raccomandata A.R., entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto.

In caso di recesso del Contraente la lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Contratto deve essere inviata al seguente recapito: Antonveneta Vita S.p.A., largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con Decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.

12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Si rinvia all'articolo 10 delle Condizioni contrattuali per una descrizione dettagliata della documentazione che il Contraente o il Beneficiario della polizza sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

13. Prescrizione

Il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

14. Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile).

15. Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

16. Legge applicabile al Contratto

Al Contratto si applica la legge italiana.

17. Lingua in cui è redatto il Contratto

Il Contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana.

18. Reclami

La Società intende assicurare ai propri clienti assistenza e servizi di elevata qualità.

Ricordiamo che per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al **numero telefonico 040 311919**, attivo presso la Sede Centrale della Società.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla **Direzione Generale di Antonveneta Vita S.p.A. , Largo Ugo Irneri, 1 34123 TRIESTE, telefax 040 3220526, indirizzo e-mail reclami@antonvenetavita.it**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi **all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

19. Ulteriore informativa disponibile

La Società si impegna, su richiesta del Contraente, in fase precontrattuale a consegnare unitamente alla normale documentazione anche l'ultimo rendiconto annuale della Gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione degli attivi della gestione interna separata, comunque disponibili anche sul sito Internet della Società www.antonvenetavita.it.

20. Informativa in corso di Contratto

Al Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.

Entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni contrattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, al Contraente verrà inviato l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) premio versato e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) valore della Cedola maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, rendimento minimo trattenuto dalla Società, tasso di rendimento minimo garantito e misura annua di rivalutazione.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal Contratto.

L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il Tasso annuo di rendimento **minimo garantito**;
- b) **un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto al 4%, diminuito del rendimento annuo trattenuto dalla Società di cui alla sezione D - punto 7.1.3 della presente Nota informativa.

I valori sviluppati in base **al Tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere** in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al Tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO FINO AL DECIMO ANNO

- Tasso di rendimento minimo garantito: **2,50%**
- durata dell'operazione **10 anni**
- sesso ed età dell'Assicurato **qualunque**
- Premio unico versato **10.000,00 euro**

Anni interi trascorsi dalla Decorrenza	Importo della cedola annua	Capitale assicurato in caso di decesso (*)	Valore di riscatto alla fine del periodo (*)
1	247.50	10.147,50	9.792,34
2	247.50	10.147,50	9.868,44
3	247.50	10.147,50	9.944,55
4	247.50	10.147,50	10.020,66
5	247.50	10.147,50	10.147,50
6	247.50	10.147,50	10.147,50
7	247.50	10.147,50	10.147,50
8	247.50	10.147,50	10.147,50
9	247.50	10.147,50	10.147,50
10	247.50	10.147,50	10.147,50

I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla ricorrenza annua della Decorrenza.

(*) In caso di decesso e di riscatto alla ricorrenza annua la cedola non sarà pagata.

Le prestazioni sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito e considerando le Cedole già liquidate, alla fine del 2° anno.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso annuo di rendimento finanziario: **4,00%**
- Rendimento trattenuto: **1,20%**
- Misura annua di rivalutazione **2,80%**
- durata dell'operazione **10 anni**
- sesso ed età dell'Assicurato **qualunque**
- Premio unico versato **10.000,00 euro**

Anni interi trascorsi dalla Decorrenza	Importo della cedola annua	Capitale assicurato in caso di decesso (*)	Valore di riscatto alla fine del periodo (*)
1	277,20	10.177,20	9.821,00
2	277,20	10.177,20	9.897,33
3	277,20	10.177,20	9.973,66
4	277,20	10.177,20	10.049,99
5	277,20	10.177,20	10.177,20
6	277,20	10.177,20	10.177,20
7	277,20	10.177,20	10.177,20
8	277,20	10.177,20	10.177,20
9	277,20	10.177,20	10.177,20
10	277,20	10.177,20	10.177,20


I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla ricorrenza annua della Decorrenza.

(*) In caso di decesso e di riscatto alla ricorrenza annua la cedola non sarà pagata.

Le prestazioni sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Antonveneta Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

ANTONVENETA VITA S.P.A.
(IL PRESIDENTE)



Prof. Giovanni GABRIELLI

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Sommario

CONDIZIONI CONTRATTUALI ELIOS COUPON 2009 (Prodotto 03UV18)

Disciplina del Contratto

Art. 1 Prestazioni assicurate

Art. 2 Durata

Art. 3 Premio

Art. 4 Rivalutazione delle prestazioni

Art. 5 Riscatto

Art. 6 Modalità di perfezionamento della trasformazione

Art. 7 Diritto di recesso

Art. 8 Cessione, pegno, vincolo

Art. 9 Beneficiari

Art. 10 Pagamenti della Società

Art. 11 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Art. 12 Prestito

Art. 13 Tasse e imposte

Art. 14 Foro competente

Art. 15 Legge applicabile al Contratto

Art. 16 Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati

Art. 17 Prescrizione

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO "S. GIUSTO"

ALLEGATO 2

INFORMATIVA EX. ART. 13 D. LGS. 196/2003

GLOSSARIO

POLIZZA

CONDIZIONI CONTRATTUALI ELIOS COUPON 2009 (Prodotto 03UV18)

Disciplina del Contratto

Il Contratto è disciplinato:

- dalla Scheda Sintetica;
 - dalla Nota informativa;
 - dalle Condizioni contrattuali;
 - dalle Condizioni particolari, laddove richiamate nella polizza;
 - dagli Allegati 1 e 2
 - dal Glossario;
 - dalle Norme di Legge, per quanto non espressamente disciplinato.
-

Art. 1 Prestazioni assicurate

Elios Coupon 2009 è un Contratto di assicurazione a vita intera con partecipazione agli utili, che a fronte del pagamento di un premio unico, offre la garanzia di conservazione del Capitale assicurato iniziale (in caso di riscatto tale garanzia ha effetto a partire dalla quinta ricorrenza annua della Decorrenza) e il riconoscimento di un **Tasso di rendimento minimo garantito del 2,50%** annuo (riconosciuto in Regime di interesse composto) per i primi 10 anni di durata contrattuale. Successivamente a tale termine, la Società si riserva di rivedere, con cadenza quinquennale, il Tasso di rendimento minimo garantito da applicare per il quinquennio successivo, dandone comunicazione preventiva per iscritto al Contraente.

Le prestazioni previste dal Contratto sono le seguenti:

- **In caso di vita dell'Assicurato** è previsto il pagamento al Contraente di somme periodiche (Cedola annua), alle ricorrenze annuali del Contratto, di ammontare pari alla rivalutazione annua riconosciuta al Contratto, ottenuta moltiplicando il Capitale assicurato iniziale (Premio versato meno i costi previsti dal Contratto indicati sezione D - punto 7.1.1 della Nota informativa) per l'ultima Misura annua di rivalutazione attribuita ai sensi dell'articolo 4 let. A delle presenti Condizioni contrattuali. La Misura annua di rivalutazione non potrà essere in ogni caso inferiore al Tasso di rendimento minimo garantito in vigore.

Le partecipazioni agli utili, liquidate in forma di somme periodiche (Cedola annua), restano acquisite in via definitiva sul Contratto.

- **In caso di decesso dell'Assicurato** è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale pari al Capitale assicurato iniziale, rivalutato (in Regime di interesse composto) in base al Tasso di rendimento minimo garantito, in vigore alla data di pervenimento della denuncia di decesso.

La rivalutazione si determina nel modo seguente:

- in caso decesso ad una ricorrenza annuale del Contratto, moltiplicando il Capitale assicurato iniziale per il Tasso di rendimento minimo garantito;
- in caso di decesso ad una data diversa dalla ricorrenza annuale del Contratto, moltiplicando il Capitale assicurato iniziale per il Tasso di rendimento minimo garantito, in funzione del periodo di tempo compreso tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di pervenimento della denuncia di decesso.

Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art.2 Durata

Il Contratto è a vita intera: la durata coincide con la vita dell'Assicurato.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto del Contratto purché sia trascorso almeno un anno dalla Decorrenza.

Art.3 Premio

Le prestazioni di cui all'articolo 1 sono garantite, dalla Società, a condizione che il Contraente abbia versato il premio unico pattuito, in via anticipata all'atto della sottoscrizione del Contratto.

L'ammontare minimo del premio unico è pari a 2.500 euro, mentre l'ammontare massimo è di 500.000 euro.

Non è possibile per il Contraente effettuare versamenti aggiuntivi al premio unico iniziale.

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

- bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente a Antonveneta Vita S.p.A. ;
- addebito tramite RID (Rimessa Interbancaria Diretta) sul conto corrente bancario intrattenuto dal Sottoscrittore con la Banca autorizzata ad effettuare l'incasso per conto di Antonveneta Vita S.p.A..

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.

Art.4 Rivalutazione delle prestazioni

La presente polizza fa parte di una categoria di contratti per i quali la Società ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata Fondo "S. GIUSTO", separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento (vedi Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente Contratto.

A. Misura Annua di Rivalutazione

Il risultato della Gestione interna separata Fondo "S. GIUSTO", diminuito di un valore denominato rendimento trattenuto pari all'1,20%, determina la Misura Annua di Rivalutazione da attribuire al Contratto. La Misura annua di rivalutazione non potrà essere in ogni caso inferiore al Tasso di rendimento minimo garantito in vigore.

B. Modalità di rivalutazione del Capitale assicurato iniziale (Cedola annua)

Ad ogni ricorrenza annua del Contratto il valore della rivalutazione annua, ottenuta moltiplicando il Capitale assicurato iniziale per l'ultima Misura annua di rivalutazione attribuita, è corrisposto al Contraente sotto forma di **Cedola annua**.

C. Decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale pari al Capitale assicurato iniziale, rivalutato (in Regime di interesse composto) in base al Tasso di rendimento minimo garantito, in vigore alla data di pervenimento della denuncia di decesso.

La rivalutazione si determina nel modo seguente:

- in caso di decesso ad una ricorrenza annuale del Contratto, moltiplicando il Capitale assicurato iniziale per il Tasso di rendimento minimo garantito;
- in caso di decesso ad una data diversa dalla ricorrenza annuale del Contratto, moltiplicando il Capitale assicurato iniziale per il Tasso di rendimento minimo garantito, in funzione del periodo di tempo compreso tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di pervenimento della denuncia di decesso.

Art.5 Riscatto

Qualora sia **trascorso almeno un anno** dalla Decorrenza, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del Contratto stesso e la conseguente liquidazione del valore di riscatto totale (non sono consentiti riscatti parziali) mediante richiesta scritta indirizzata a: Antonveneta Vita S.p.A., largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste.

Il valore di riscatto è pari:

- in corso d'anno al Capitale assicurato iniziale, rivalutato (in Regime di interesse composto) in base al Tasso di rendimento minimo garantito, in vigore alla data di pervenimento della richiesta di riscatto, in funzione del periodo di tempo compreso tra l'ultimo anniversario della Decorrenza e la data di richiesta del riscatto.
- alla data di ricorrenza annua del Contratto al Capitale assicurato iniziale, rivalutato per un anno (in Regime di interesse composto), in base al Tasso di rendimento minimo garantito, in vigore alla data di pervenimento della richiesta di riscatto.

Il valore così determinato viene diminuito di una percentuale (Penale di riscatto) in funzione degli anni interamente trascorsi dalla Decorrenza del Contratto, come esemplificato nella seguente tabella.

Anni interamente trascorsi dalla Decorrenza del Contratto	Penale di riscatto
1	3,50%
2	2,75%
3	2,00%
4	1,25%
5	0,00%

dal 5° anno interamente trascorso non grava alcuna penale sul valore di riscatto.

Il riscatto totale comporta la risoluzione del Contratto.

Art.6 Conclusione del Contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione

A condizione che sia stato versato il premio unico il Contratto si intende perfezionato e quindi concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato - se persona diversa dal Contraente).

Il Contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contratto è concluso ovvero alle ore 24 del giorno di Decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Art.7 Diritto di recesso

Il Contraente e la Società hanno diritto di recedere dal Contratto, tramite lettera raccomandata A.R., entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto.

In caso di recesso del Contraente la lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Contratto deve essere inviata al seguente recapito: Antonveneta Vita S.p.A., largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con Decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.

Art.8 Cessione, pegno, vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Art.9 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione. La designazione di beneficio e le eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente (se persona fisica);

- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art.10 Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati alla stessa – a mezzo posta – o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, sottoscritta dall'avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno circolare non trasferibile), i documenti di seguito indicati.

La documentazione da consegnare è la seguente:

a) in caso di riscatto o di liquidazione cedole:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente (formulata preferibilmente sul modulo disponibile presso la rete di vendita dell'Antonveneta Vita S.p.A., per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie);
- copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica;

b) in caso di premorienza dell'Assicurato:

- richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente sul modulo disponibile presso la rete di vendita dell'Antonveneta Vita S.p.A., per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie);
- certificato di morte dell'Assicurato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita di Antonveneta Vita S.p.A.) con firma autenticata o – in alternativa – atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale.
- Tale atto dovrà indicare, nel caso in cui non siano state specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica:
 - le generalità complete di tutti gli eredi (per diritto proprio o in base all'art.1412 Codice Civile nell'ipotesi di eredi legittimi premorti all'assicurato), ancorché rinunciatari;
 - se esistono eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), le generalità complete dei tutori degli stessi nominati dal Giudice Tutelare;

e che, in ogni caso, attesti:

- in caso di successione testamentaria, che il testamento esibito è l'ultimo, che è ritenuto valido ed efficace e che non vi sono opposizioni;
- in caso di successione legittima, la mancanza di qualsiasi disposizione testamentaria;
- copia dell'eventuale testamento valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile);
- in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare;
- in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l'ulteriore documentazione da produrre.

Tutte le somme dovute dalla Società a qualsiasi titolo saranno liquidate tramite bonifico sul conto corrente bancario dell'avente diritto (se diverso dal Contraente, dovranno essere forniti i dati bancari necessari: denominazione della banca, indirizzo, codici IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) oppure mediante invio a domicilio di assegno circolare non trasferibile.

La Società si riserva di chiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

Art.11 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In particolare il Contraente deve fornire alla Società tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.

Art. 12 Prestito

La Società non prevede la concessione di prestiti sul presente Contratto.

Art. 13 Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente Contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario parte in causa.

Art. 15 Legge applicabile al Contratto

Al Contratto si applica la Legge italiana.

Art. 16 Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile).

Art. 17 Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO "S. GIUSTO"

GESTIONE SPECIALE DELLE POLIZZE RIVALUTABILI PER PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DA INVESTIMENTO

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome Fondo "S. Giusto".
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo "S. Giusto".
La gestione del Fondo "S. Giusto" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione del Fondo "S. Giusto" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo "S. Giusto" al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo S. GIUSTO, il rendimento annuo del Fondo "S. Giusto", quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Antoniana Veneta Popolare Vita sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo del Fondo "S. Giusto", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo "S. Giusto" di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo "S. Giusto" stesso.
Per risultato finanziario del Fondo "S. Giusto" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo "S. Giusto" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli Utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo "S. Giusto" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo "S. Giusto" per i beni già di proprietà di Antoniana Veneta Popolare Vita.
Per valore medio del Fondo "S. Giusto" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo "S. Giusto".
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo "S. Giusto".
Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo "S. Giusto" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.
4. Antoniana Veneta Popolare Vita si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

ALLEGATO 2

INFORMATIVA EX. ART. 13 D. LGS. 196/2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice")

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società, titolare del trattamento, deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, per finalità assicurative, secondo le molteplici modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) o giudiziari (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate ed in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla nostra Società solo con modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico presso la sede di Allianz S.p.A., L.go Ugo Irneri, 1, 34123 TRIESTE (e-mail: privacy@antonvenetavita.it) (10).

NOTE

1) La "finalità assicurativa" richiede che i dati siano trattati per: stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di

altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici

3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

4) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati, ad esempio, a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel Contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali; società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici; organismi consortili propri del settore assicurativo, quali, ad esempio, a seconda dei rami assicurativi interessati: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID, Ufficio Centrale Italiano - UCI, ecc.; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; nonché altri soggetti pubblici, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine, ecc.)

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui sopra può essere chiesto gratuitamente alla struttura aziendale indicata in informativa.

7) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati, ecc.); è esclusa la diffusione di dati.

8) Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

10) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, possono essere chiesti gratuitamente alla struttura aziendale indicata in informativa.

GLOSSARIO

Appendice: documento che viene emesso per modificare la disciplina del Contratto e che costituisce parte integrante dello stesso.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto.

Beneficiari: soggetti ai quali spetta la somma assicurata.

Capitale assicurato iniziale: parte del premio che dedotti i caricamenti, confluisce nella gestione interna separata e che costituisce il capitale assicurato che si rivaluta in base ai risultati della suddetta gestione separata.

Caricamento: parte del premio, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società, che non confluisce nella gestione finanziaria e/o non è impiegato per coprire il rischio oggetto del Contratto.

Cedola annua: somme periodiche, corrisposte alle ricorrenze annuali del Contratto, di ammontare pari alla rivalutazione annua riconosciuta al Contratto.

Condizioni Contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire nel corso del tempo, in quanto gli incrementi del capitale assicurato restano definitivamente acquisiti.

Contraente: soggetto che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna a pagarne il premio.

Costi: oneri economici posti a carico del Contraente.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico che esprime di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi gravanti sul Contratto, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Contratto a prestazioni rivalutabili: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata.

Decorrenza: data a partire dalla quale, essendo stato pagato il premio pattuito, il Contratto inizia a produrre i suoi effetti.

Gestione interna separata Fondo "S.GIUSTO": portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie appositamente creato dalla Società e gestito separatamente dagli altri attivi detenuti, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni di contratti a prestazioni rivalutabili.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Misura annua di rivalutazione: rendimento annuo conseguito dalla Gestione interna separata Fondo "S.GIUSTO" diminuito del Rendimento trattenuto dalla Società.

OICR: organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni di investimento e le SICAV.

Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza, e che contiene informazioni relative alla Società, al Contratto e alle caratteristiche assicurative e finanziarie di quest'ultimo.

Penale di riscatto: costo percentuale gravante sul valore di riscatto nei primi 5 anni di durata contrattuale.

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del Contratto di assicurazione.

Premio: importo, definito dalle Condizioni contrattuali, che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società a fronte delle prestazioni contrattuali.

Recesso: diritto del Contraente e della Società di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Regime di interesse composto: regime di capitalizzazione in base al quale l'interesse maturato alla fine di ogni periodo viene capitalizzato, ossia si aggiunge al capitale iniziale e contribuisce a far maturare il nuovo interesse nel periodo successivo.

Rendimento trattenuto: valore trattenuto dalla Società sul rendimento annuo conseguito dalla Gestione interna separata Fondo "S. GIUSTO".

Riscatto: facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione del capitale assicurato, al netto della eventuali penali previste, secondo le modalità previste dalle Condizioni contrattuali.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota di rendimento della Gestione separata secondo la misura e le modalità stabilite dalle Condizioni contrattuali;

Scheda sintetica: documento informativo sintetico - redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP - che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della polizza e che descrive le principali caratteristiche del Contratto con particolare riferimento alle prestazioni assicurate, alle garanzie di rendimento ed ai costi.

Strumenti di liquidità: strumenti finanziari che possono trasformarsi facilmente e in tempi brevi in moneta a condizioni economiche favorevoli, cioè senza sacrifici di prezzo rispetto al prezzo corrente.

Strumenti finanziari: insieme di tutti i prodotti finanziari e di ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; gli strumenti finanziari sono elencati nel Testo Unico della Finanza, articolo 1, comma 2.

Tasso di rendimento minimo garantito: rendimento minimo che la Società garantisce sul Capitale Assicurato iniziale secondo le modalità previste dalle Condizioni contrattuali.

Misura annua di rivalutazione minima garantita: coincide con il Tasso di rendimento minimo che la Società garantisce sul Capitale Assicurato iniziale secondo le modalità previste dalle Condizioni contrattuali.

Mod. D001-09

Ultimo aggiornamento: febbraio 2009

TF

Data decorrenza: GG/MM/09
Durata assicurazione: VITA INTERA
Durata pagamento premi: Premio Unico
Agenzia: Banca
ABI: CAB:

TARIFFA 03UV18 ELIOS COUPON 2009

Contratto di assicurazione a vita intera con partecipazione agli utili a premio unico con cedola annua

Num. Contratto:

ASSICURATO

SIG. nato il

residente a

in VIA / VIALE C.A.P. C.F.

CONTRAENTE

SIG. nato a il

di cittadinanza residente a

in VIA / VIALE C.A.P. C.F.

Documento identificativo :

Numero del documento : Data del rilascio :

Autorita' e localita' del rilascio : COMUNE

Attivita' economica : gruppo/ramo :

BENEFICIARI

Per il caso di decesso dell'Assicurato :

gli eredi legittimi e testamentari dell'Assicurato

PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Capitale assicurato iniziale a fronte del premio di perfezionamento Euro # #

Come indicato dall'art. 1 delle Condizioni contrattuali:

- **in caso di vita dell'Assicurato** è previsto il pagamento al Contraente di somme periodiche (Cedola annua), alle ricorrenze annuali del contratto, di ammontare pari alla rivalutazione annua riconosciuta al contratto, ottenuta moltiplicando il Capitale assicurato iniziale per l'ultima Misura annua di rivalutazione attribuita. La Misura annua di rivalutazione non potrà essere in ogni caso inferiore al Tasso di rendimento minimo garantito in vigore.
- **In caso di decesso dell'Assicurato** è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale pari al Capitale assicurato iniziale, rivalutato (in Regime di interesse composto) in base al Tasso di rendimento minimo garantito, in vigore alla data di pervenimento della denuncia di decesso.

La rivalutazione si determina nel modo seguente:

- in caso decesso ad una ricorrenza annuale del Contratto, moltiplicando il Capitale assicurato iniziale per il Tasso di rendimento minimo garantito;
- in caso di decesso ad una data diversa dalla ricorrenza annuale del Contratto, moltiplicando il Capitale assicurato iniziale per il Tasso di rendimento minimo garantito, in funzione del periodo di tempo compreso tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di pervenimento della denuncia di decesso.

PREMIO

Il premio lordo di perfezionamento, di Euro # # (di cui diritti 00,00 Euro), viene versato in data GG/MM/2009.

Caricamenti : x% del premio versato

Art.1 - Diritto di recesso

Il Contraente e la Società hanno diritto di recedere dal Contratto, tramite lettera raccomandata A.R., entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto. Tale informazione si considera recepita con la sottoscrizione della polizza. In caso di recesso del Contraente la lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto deve essere inviata al seguente recapito: Antonveneta Vita S.p.A., largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.

FIRMA DEL CONTRAENTE* _____

FIRMA DELL'ASSICURATO _____
(se diverso dal Contraente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara espressamente di approvare la facoltà di Antonveneta Vita S.p.A. di recedere dal contratto come indicato all'articolo 7 Diritto di recesso delle Condizioni contrattuali.

FIRMA DEL CONTRAENTE* _____

FIRMA DELL'ASSICURATO _____
(se diverso dal Contraente)

Il sottoscritto Contraente/Assicurato:

DICHIARA

- Di essere responsabile della veridicità, completezza e correttezza dei dati e delle informazioni indicati nel presente contratto e di impegnarsi a fornire a Antonveneta Vita S.p.A. tutte le informazioni che si rendessero necessarie (in particolare ai sensi della legge n. 197/91);
- di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni contrattuali contenute nel Fascicolo informativo sopra indicato.
-

PRENDE ATTO

Che i diritti derivanti dal contratto potranno essere esercitati solo a fronte della presentazione del presente contratto.
Che i mezzi di pagamento consentiti e vincolanti per la validità del presente contratto sono quelli esposti all'articolo relativo ai premi delle Condizioni contrattuali e che Antonveneta Vita S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.

Il sottoscritto Contraente DICHIARA inoltre di aver ricevuto il Fascicolo informativo citato sul frontespizio, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti e, se da queste previsto, il Progetto esemplificativo personalizzato
L'Assicurato esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919 Codice Civile.

FIRMA DEL CONTRAENTE* _____

FIRMA DELL'ASSICURATO _____
(se diverso dal Contraente)

Il Sottoscritto Contraente/Assicurato DICHIARA infine di aver ricevuto l'informativa per il trattamento dei dati personali, redatta ai sensi del D. lgs. N. 196/2003 e di acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità specificate nella predetta Informativa e nei limiti di cui alla stessa.

FIRMA DEL CONTRAENTE* _____

FIRMA DELL'ASSICURATO _____
(se diverso dal Contraente)

* Firma del Sottoscrittore se diverso dal Contraente; firma dell'esercente la potestà o del tutore in caso di minorenne o incapace.

VISTO BANCA _____
(per autenticità della firma e identificazione della clientela)

Luogo e data di sottoscrizione _____